

# Gazzetta Ufficiale N. 68 del 22 Marzo 2006

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005

### Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 26).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, le disposizioni secondo cui quando una disposizione di legge specifica solo la finalita' di rilevante interesse pubblico, e non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi (articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a) del citato codice);

Visto che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare e visto l'art. 156 del codice nella parte relativa ai regolamenti che il Garante puo' adottare (cfr. i regolamenti numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno

2005 sul  
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato  
in Gazzetta  
Ufficiale 23 luglio 2005, n. 170) e rilevato che in esso  
sono state  
evidenziate le operazioni di trattamento che possono  
spiegare effetti  
maggiormente significativi per gli interessati (operazioni  
svolte  
pressoché interamente mediante siti web, oppure volte a  
definire in  
forma completamente automatizzata profili o personalita'  
di  
interessati; interconnessioni e raffronti fra banche di  
dati gestite  
da diversi titolari, oppure con altre informazioni  
sensibili e  
giudiziarie detenute dal medesimo titolare del  
trattamento;  
comunicazione di dati a terzi e loro diffusione);  
Ritenuta la necessita' di individuare quali, tra tali  
operazioni,  
sono effettuate presso l'Autorita', e di dover  
individuare, altresì,  
più sinteticamente le operazioni ordinarie di  
trattamento svolte  
presso l'Autorita' per perseguire finalità di rilevante  
interesse  
pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta e  
di  
registrazione, organizzazione, conservazione,  
consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,  
utilizzo, blocco,  
cancellazione e distruzione dei dati);  
Dato atto che tali individuazioni riguardano i  
trattamenti di dati  
sensibili e giudiziari effettuati dal collegio e presso  
l'ufficio del  
Garante;  
Rilevato che i dati devono essere comunque trattati nel  
rispetto  
dei principi del codice in tema di dati sensibili e  
giudiziari, con  
particolare riguardo ai requisiti di pertinenza,

completezza, non  
eccedenza ed indispensabilita', oltre che di esattezza e  
di  
aggiornamento;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale  
ai sensi

dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 156  
del codice di

adottare l'allegato regolamento sul trattamento dei dati  
sensibili e

giudiziari presso l'Autorita'.

Roma, 29 dicembre 2005

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli

## **Allegato**

### **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento individua i tipi di dati  
sensibili e  
giudiziari che possono essere trattati e di operazioni  
eseguibili  
presso il Garante nello svolgimento delle relative  
funzioni  
istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni

1. L'individuazione di cui all'art. 1 e' effettuata in  
relazione

alle finalita' di rilevante interesse pubblico  
specificate nel Codice

e perseguite dal Garante nei singoli casi (articoli 65,

67, 68, 71,  
73, comma 2, lettera g) e 112 del Codice), con  
particolare  
riferimento ai seguenti ambiti di attivita':  
a) instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;  
b) attivita' di controllo e ispettive;  
c) attivita' a tutela degli interessati e sanzionatorie.  
Art. 3.

#### Collegio del Garante

1. Per l'accertamento delle eventuali cause di  
incompatibilita',  
di impedimento permanente, o comunque superiore a sei  
mesi, e di  
decadenza dall'incarico del presidente e dei componenti  
del Garante  
possono essere oggetto di trattamento, in conformita'  
alle  
disposizioni del regolamento del Garante n. 1/2000  
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio,  
informazioni  
personali attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare  
le opinioni  
politiche e l'adesione a partiti, sindacati, associazioni  
od  
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  
politico o  
sindacale (art. 153 del Codice).

2. Relativamente al presidente e ai componenti del  
Garante  
possono essere, altresì, oggetto di trattamento, in  
conformita' alle  
disposizioni del predetto regolamento n. 1/2000, dati  
giudiziari  
indispensabili in relazione alle funzioni istituzionali.  
Art. 4.

#### Rapporti di lavoro

1. Per l'instaurazione e la gestione di rapporti di  
lavoro di  
qualunque tipo, dipendente e autonomo, nonché di altre  
forme di  
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto  
di lavoro  
subordinato presso l'Autorita' (art. 112 del Codice),  
possono essere  
trattati conformemente ai regolamenti del Garante in

materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, di trattamento giuridico ed economico del personale e di contabilità, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati giudiziari.

2. In particolare, per la finalità di cui al comma 1 possono essere trattati i dati relativi ad infortuni, infermità, lesioni o terapie, a domanda dell'interessato o degli aventi diritto in caso di suo decesso, ovvero d'ufficio per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio o di un equo indennizzo, nonché di stati invalidanti, di inabilità non dipendenti da causa di servizio, della pensione di inabilità o di benefici connessi o rimborsi o copertura spese di tipo assicurativo (art. 112 del Codice). Possono essere trattati, altresì, dati relativi a stati di tossicodipendenza anche di familiari del dipendente, ai soli fini e se indispensabile per riconoscere al dipendente i diritti in materia di trattamenti riabilitativi e programmi terapeutici (attualmente, ai sensi dell'art. 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685). Il trattamento finalizzato alla concessione di benefici oggetto di specifica richiesta dell'interessato può riguardare, ove

indispensabile in rapporto alle decisioni da assumere, i dati sulla salute relativi ai familiari o conviventi.

3. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1 possono essere trattati, altresì, dati giudiziari ed informazioni attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ai fini dell'accertamento delle eventuali cause di impedimento permanente, incompatibilità, recesso o decadenza dal rapporto, impiego o incarico (art. 65 del Codice).

4. I dati giudiziari possono essere, altresì, oggetto di trattamento per adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione.

5. I dati, raccolti su iniziativa degli interessati o presso di essi o presso soggetti pubblici o privati, sono trattati in forma sia cartacea, sia telematica, per applicare i vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dai regolamenti del Garante in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico, nonché di accertamento della responsabilità civile, amministrativa, disciplinare e contabile, o di aggiornamento e formazione del personale.

6. Sui dati di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa. I

medesimi dati possono essere altresì oggetto di comunicazione:

a) ad organizzazioni sindacali, a fini di gestione di permessi

e trattenute sindacali relativamente a coloro che hanno conferito una delega;

b) ad enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi o autorità locali di pubblica sicurezza a fini

assistenziali e

previdenziali, nonché per la denuncia di malattie professionali o

infortuni sul lavoro;

c) ad enti previdenziali, ai fini del riconoscimento della

pensione privilegiata (attualmente, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1092/1973), della pensione di

inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n.

335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti

da particolari stati invalidanti, della rendita o indennita' di

inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 1124/1965);

d) ai servizi sanitari competenti per le visite fiscali di cui

all'art. 19 del regolamento del Garante n. 2/2000, nonché ad organi

preposti all'accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e

di un equo indennizzo o dell'inabilita' al lavoro non dipendente da

causa di servizio (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica n. 461/2001), o al rimborso delle spese di cura

(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.

686/1957);

e) ad enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (attualmente, ai sensi del

decreto  
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed  
integrazioni),  
ad uffici e servizi competenti per il collocamento  
obbligatorio,  
relativamente a dati degli assumendi e degli assunti  
disabili o  
appartenenti alle «categorie protette» (attualmente, ai  
sensi della  
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed  
integrazioni), nonché'  
dei centralinisti non vedenti (attualmente, ai sensi  
della legge  
29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni ed  
integrazioni);  
f) alle amministrazioni e agli enti di appartenenza dei  
lavoratori in posizione di fuori ruolo o equiparato, al  
fine di  
definire il trattamento giuridico ed economico del  
dipendente;  
g) agli enti che forniscono prestazioni di lavoro  
temporaneo,  
ovvero ai soggetti datori di lavoro di personale  
utilizzato ad altro  
titolo presso l'Autorita';  
h) ad organi competenti in materia di tributi ed imposte  
dirette, nel caso in cui l'Ufficio svolga funzioni di  
centro di  
assistenza fiscale.

7. Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da  
amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ai fini  
dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti,  
ovvero del  
controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte  
dall'interessato  
(attualmente, ai sensi dell'art. 43 del decreto del  
Presidente della  
Repubblica n. 445/2000), e con riferimento alle  
informazioni oggetto  
di accertamento o di controllo.

8. Il trattamento concerne i dati relativi  
all'instaurazione e  
alla gestione del rapporto di lavoro o di impiego, a  
qualunque  
titolo, presso il Garante, a partire dai procedimenti

concorsuali o di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Ufficio per la gestione dell'orario di lavoro, per le certificazioni sanitarie attestanti lo stato di malattia, l'infortunio o la malattia professionale o per verificare specifiche cause di assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile per concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente se indispensabili per le funzioni istituzionali in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso o di commissione di illecito. I dati relativi alle opinioni politiche e all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni politiche sono trattati esclusivamente ai fini della concessione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o dal protocollo sulle relazioni sindacali, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali, o alla partecipazione a pubbliche iniziative, nonché ai fini della individuazione della rappresentatività sindacale e dei connessi diritti, del versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione a organizzazioni sindacali o di fatti di eventuale rilievo disciplinare. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono

desumersi venire  
dalla documentazione connessa allo svolgimento del  
servizio di leva  
come obiettore di coscienza (art. 70 del Codice).

Art. 5.

Attività di controllo e ispettive o a tutela degli  
interessati

1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali previsti  
da  
specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o  
convenzioni  
internazionali, o dalla normativa comunitaria, possono  
essere  
trattati dati personali sensibili e giudiziari  
indispensabili allo  
svolgimento delle finalità di assistenza o di controllo  
della  
liceità e correttezza dei trattamenti in ordine al  
rispetto della  
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati  
personali  
(art. 67 del Codice).

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere  
trattati in  
particolare i dati idonei a rivelare l'origine razziale  
ed etnica, le  
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le  
opinioni  
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni  
od  
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  
politico o  
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché  
dati  
giudiziari che sono oggetto di trattamento, se  
indispensabili  
rispetto:  
a) alla trattazione e alle decisioni da assumere in  
ordine a  
reclami, segnalazioni, ricorsi ed altri interpellati  
presentati da  
interessati, loro difensori o associazioni, anche  
attraverso  
l'Ufficio relazioni con il pubblico. I dati sono raccolti  
sia presso

gli interessati, sia presso terzi nel corso sia dell'istruttoria preliminare, sia del procedimento, anche dalla documentazione prodotta;

b) allo svolgimento, anche d'ufficio, di compiti di impulso, indirizzo e vigilanza in ordine al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nonche', se necessario, nell'esercizio dei poteri cautelari, prescrittivi o interdittivi nei confronti dei soggetti che effettuano un trattamento illecito o non corretto di dati personali, anche nel quadro di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento;

c) allo svolgimento delle attivita' ispettive o di accertamento degli illeciti in materia rilevante per la protezione dei dati personali, originate da segnalazioni, reclami o altri interPELLI ricevuti dall'ufficio, da esigenze di approfondimento emerse nell'ambito dell'esame di ricorsi, o su iniziativa dell'Autorita' nello svolgimento di verifiche e controlli, ovvero sulla base di notizie comunque acquisite direttamente. I trattamenti effettuati nell'ambito delle predette attivita' sono finalizzati anche all'applicazione delle sanzioni constatate (v. art. 71 del Codice);

d) all'assistenza in materia di protezione degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali, prevista da specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento ai compiti di controllo e di verifica del

corretto  
funzionamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati  
inseriti  
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema  
d'informazione  
Schengen (Sis), nel sistema informativo Eurodac per il  
confronto  
delle impronte digitali di coloro che richiedono l'asilo,  
nel Sistema  
informativo doganale (Sid), negli archivi Europol, nel  
sistema Vis e  
nel Centro elaborazione dati istituito presso il  
Dipartimento di  
pubblica sicurezza.

3. Le informazioni che risultano eccedenti, non  
pertinenti o non  
indispensabili all'espletamento delle funzioni di cui al  
presente  
articolo non sono utilizzate, salvo che per l'eventuale  
conservazione  
a norma di legge dell'atto o del documento che le  
contiene.

4. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente  
articolo  
possono essere eseguite le operazioni ordinarie di  
trattamento  
richiamate in premessa; i dati sensibili e i dati  
giudiziari possono  
essere comunicati altresì ai titolari e ai responsabili  
del  
trattamento o agli altri soggetti coinvolti a vario  
titolo nelle  
fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi  
giudiziari o di  
polizia laddove ineriscano a fatti configurabili come  
reati.

5. I medesimi dati possono essere in particolare  
comunicati, per  
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  
anche alla  
Guardia di finanza, nei casi in cui il Garante si avvale  
della sua  
collaborazione ai sensi dell'art. 158, comma 2, del  
Codice, ed  
eventualmente diffusi mediante la pubblicazione del

bollettino, anche  
attraverso strumenti telematici, qualora laddove  
risultino  
indispensabili per assicurare il rispetto del principio  
di  
pubblicita' dell'attivita' istituzionale, anche in caso  
di  
applicazione della disciplina in materia di comunicazione  
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione  
dei dati  
idonei a rivelare lo stato di salute.

6. I medesimi dati possono essere trattati ai fini della  
tenuta  
del registro dei trattamenti formato sulla base delle  
notificazioni  
di cui all'art. 37 del Codice e resi accessibili tramite  
consultazione, anche per via telematica, per esclusive  
finalita' di  
applicazione della disciplina in materia di protezione  
dei dati  
personali.

Art. 6.

Contenzioso e difesa in giudizio

1. Possono essere effettuati trattamenti di dati  
sensibili e  
giudiziari nell'ambito delle attivita' relative alla  
difesa  
dell'Autorita', anche tramite l'Avvocatura dello Stato,  
in sede  
giudiziaria di ogni ordine e grado o amministrativa,  
nonche' nei  
procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e  
di  
conciliazione nei casi previsti dalla normativa  
comunitaria, dalle  
leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, in  
quanto  
applicabili (articoli 71 e 112 del Codice).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono in  
particolare  
costituire oggetto di trattamento i dati idonei a  
rivelare l'origine  
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche  
o di altro  
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,

sindacati,  
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  
filosofico,  
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita  
sessuale, nonché  
i dati giudiziari che riguardano le fattispecie che danno  
o possono  
dar luogo ad un contenzioso.

3. Sui dati di cui al comma 2 possono essere effettuate  
le  
operazioni ordinarie nell'ambito di scritti difensivi  
eventualmente  
prodotti in sede contenziosa, ovvero resi all'Avvocatura  
dello Stato  
o all'autorità giudiziaria penale, così come  
nell'ambito delle  
richieste di indennizzo e/o di risarcimento danni  
inerenti alla  
responsabilità civile verso terzi a favore o a carico  
dell'amministrazione, ivi compresa l'azione di rivalsa  
nei confronti  
del soggetto civilmente responsabile in caso di  
infortunio non sul  
lavoro occorso al dipendente relativamente alle  
retribuzioni  
corrisposte durante il periodo di assenza, alle  
responsabilità  
derivanti da fatto illecito e nell'ambito dell'azione di  
responsabilità amministrativo-contabile.

4. I medesimi dati possono essere altresì comunicati ai  
seguenti

soggetti:

a) Avvocatura dello Stato, autorità giudiziaria di ogni  
ordine

e grado, enti previdenziali e di patronato, associazioni  
sindacali,

avvocati e procuratori, consulenti tecnici, soggetti  
lecitamente

incaricati di collaborare ad indagini difensive;

b) società di assicurazione e relativi consulenti per la  
valutazione e la copertura economica dei danni inerenti  
alla

responsabilità civile, anche patrimoniale, verso terzi;

c) organi preposti alla trattazione dei ricorsi in  
materia di

riconoscimento della causa di servizio e dell'equo  
indennizzo e  
dell'inabilita' al lavoro non dipendente da causa di  
servizio  
(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della  
Repubblica n.  
461/2001), della pensione privilegiata (attualmente, ai  
sensi del  
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973),  
della pensione  
di inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2, comma  
12, legge n.  
335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico  
derivanti  
da particolari stati invalidanti, della rendita o  
indennita' di  
inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del  
Presidente della  
Repubblica n. 1124/1965).  
Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il  
quindicesimo giorno  
successivo a quello della sua pubblicazione nella  
Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica.

---

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della  
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato